



**BANCA DEL
VENETO CENTRALE**

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI DELLE BANCHE AFFILIATE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo – Data: 23.01.2019

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di CENTROVENETO BASSANO BANCA
nella seduta del 7/2/2019

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo –
Data: 18.12.2019

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CENTROVENETO BASSANO BANCA
nella seduta del 14/01/2020

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo –
Data: 13.01.2021

Recepito aggiornamento dal Consiglio di Amministrazione di BANCA DEL VENETO
CENTRALE nella seduta del 26/01/2021

INDICE

1. PREMESSA	4
1.1 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	4
1.2 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	4
1.3 DEFINIZIONI	4
2. PROCESSO DI CANDIDATURA	5
2.1 MODALITÀ DI CANDIDATURA	5
2.2 COMMISSIONE ELETTORALE	6
2.3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	6
2.4 VERIFICA DELLE CANDIDATURE	8
3. CONSULTAZIONE DELLA CAPOGRUPPO	8
3.1 GIUDIZIO DI ADEGUATEZZA	8
3.2 ESITI DELLA CONSULTAZIONE	9
3.3 POTERI DI OPPOSIZIONE E NOMINA DELLA CAPOGRUPPO	9
3.4 POTERE DELLA CAPOGRUPPO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO	10
4. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	11

1. PREMESSA

1.1 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) è volto a regolamentare alcuni aspetti di interesse del procedimento di elezione delle cariche sociali delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse *Raiffeisen* appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di seguito “**Banca/Banche Affiliata/e**”).

In particolare, il Regolamento disciplina:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche sociali;
- b) in relazione alle candidature presentate, il procedimento di consultazione preventiva della capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito la “**Capogruppo**”) in forza del Contratto di Coesione (come infra definito);
- c) alcuni principi applicabili in relazione alle modalità di elezione alle cariche sociali, ivi inclusa - fermo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lettera c), del TUB - la nomina diretta da parte della Capogruppo.

1.2 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il Comitato Nomine, anche avvalendosi delle competenti strutture interne della Capogruppo, verifica nel continuo e comunque con cadenza annuale la complessiva idoneità delle procedure predisposte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi posti dalla disciplina vigente in materia, tenendo conto tra l’altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti organizzativi del Gruppo nonché dell’efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

Eventuali successive modifiche o integrazioni devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole vincolante da parte del Comitato Nomine e del Collegio Sindacale e, ove richiesto, con il parere non vincolante delle Assemblies territoriali.

Le procedure di cui al presente Regolamento e gli eventuali successivi aggiornamenti delle stesse sono comunicati a tutte le Banche Affiliate e pubblicati nel documentale della Capogruppo.

1.3 DEFINIZIONI

Nel Regolamento, l’espressione:

- “**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci della Banca Affiliata;
- “**Assemblee territoriali**” indica la modalità di consultazione delle Banche Affiliate secondo quanto previsto dall’art.37-bis c. 3-bis del TUB;
- “**Autorità Competente**” indica le Autorità che, a seconda dei casi e in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di settore, esercitano attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo, la Banca Centrale Europea, la Banca d’Italia, Consob, Ivass, Ministeri e organi governativi;

- **“Banca/Banche Affiliata/e”** indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e/o Casse *Raiffeisen* aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;
- **“Capogruppo”** o **“Cassa Centrale Banca”** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- **“Circolare 285”** indica la Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche;
- **“Comitato Nomine”** indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo specializzato in tema di “nomine”, istituito ai sensi della Circolare 285;
- **“Contratto di Coesione”** o **“Contratto”** indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca Affiliata ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, comprensivo dell’Accordo di Garanzia;
- **“Gruppo Bancario Cooperativo”** indica il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- **“Organi Aziendali”** indica l’Organo con funzione di supervisione strategica, l’Organo con funzione di gestione e l’Organo con funzione di controllo;
- **“Organo con funzione di controllo”** indica l’Organo aziendale cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spetta di vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca;
- **“Organo con funzione di gestione”** indica l’Organo aziendale o i componenti di esso a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spettano o sono delegati compiti di gestione, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica;
- **“Organo con funzione di supervisione strategica”** indica l’Organo aziendale a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione di impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- **“Organo competente”** indica l’Organo del quale l’esponente è componente; per il Direttore Generale, l’Organo che conferisce l’incarico;
- **“Regolamento Elettorale”** indica il regolamento per la nomina degli Organi Aziendali adottato da ciascuna delle Banche Affiliate;
- **“Testo Unico Bancario (TUB)”** indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

2. PROCESSO DI CANDIDATURA

2.1 MODALITÀ DI CANDIDATURA

Ogni socio, possedendo i requisiti statuari e normativi, ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco della Banca Affiliata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata o chi ne fa le veci, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, rende noti eventuali soggetti che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del Gruppo e di effettività dell’azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia già nominato in via diretta quali componenti del Consiglio di Amministrazione in forza del Contratto di Coesione.

2.2 COMMISSIONE ELETTORALE

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti agli Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata nomina una commissione elettorale composta da persone diverse dai consiglieri, nel numero definito nel Regolamento Elettorale della singola Banca Affiliata o, in assenza di questo, nel numero di 5 (cinque), scelti anche tra il personale della Banca Affiliata.

La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, delle disposizioni di cui allo statuto della Banca Affiliata ed al presente Regolamento nonché di cui ad ogni altro regolamento eventualmente approvato dalla Banca Affiliata concernenti l'elezione alle cariche sociali, al Contratto di Coesione ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione degli Organi Aziendali.

I componenti della commissione elettorale possono essere rieletti. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle cariche sociali né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea, a seconda di quanto disposto dal Regolamento Elettorale adottato dalla Banca Affiliata.

2.3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

All'elezione dei componenti gli Organi Aziendali si procede, a seconda di quanto disposto dal Regolamento Elettorale adottato dalla Banca Affiliata, sulla base di candidature individuali e/o sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del Consiglio**"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- da un numero minimo di soci definito nel Regolamento Elettorale della singola Banca Affiliata o, in assenza di questo, da almeno 30 soci (la(e) "**Lista(e) dei Soci**").

A pena di inammissibilità:

- le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Banca Affiliata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- ogni consigliere potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci; i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista (inclusa la Lista del Consiglio) a pena di ineleggibilità;
- la Lista del Consiglio e ciascuna Lista dei Soci devono contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale della singola Banca Affiliata, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista; accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dallo statuto della Banca Affiliata e da ogni altro regolamento interno applicabile approvato dalla Banca Affiliata;

- per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo;
- ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, sottoscritta dal referente della lista ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

È ammessa la presentazione anche solo di candidature individuali presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui ai paragrafi che precedono. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di soci definito nel Regolamento Elettorale della singola Banca Affiliata o, in assenza di questo, da almeno 30 soci;
- c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
- d) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al massimo al numero delle cariche sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- f) non sono consentite candidature individuali di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
- g) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali.

Non sono ammesse candidature presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Banca Affiliata, deve essere sottoscritto dai singoli candidati con firma autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione, comunque in conformità allo Statuto sociale della Banca Affiliata, e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto della Banca Affiliata e da ogni altro regolamento applicabile approvato dalla Banca Affiliata;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, all'obbligo di formazione previsto in conformità alla regolamentazione di Gruppo;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Banca Affiliata e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Banca Affiliata e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;

- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo sono considerate come non presentate.

2.4 VERIFICA DELLE CANDIDATURE

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo statuto della Banca Affiliata e da eventuali regolamenti interni in materia di elezione alle cariche sociali. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

Fermo quanto ulteriormente previsto al paragrafo 3.4 che segue in merito alla semplificazione del processo di consultazione, esaurita l'attività di verifica, sono trasmessi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle cariche sociali, unitamente all'elenco delle candidature presentate ovvero alle liste di candidati:

- qualora la Banca Affiliata, alla data di presentazione delle candidature, rientri nelle classi di rischio 3 e 4 secondo il sistema di classificazione definito nel "*Regolamento sul Modello Risk Based*" approvato dalla Capogruppo, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato ed alla documentazione accompagnatoria;
- qualora la Banca Affiliata, alla data di presentazione delle candidature, rientri fra le prime due classi di rischio secondo il sistema di classificazione definito nel "*Regolamento sul Modello Risk Based*" approvato dalla Capogruppo: la sola relazione predisposta dalla commissione elettorale. La Capogruppo ha peraltro il diritto, in ogni momento, di chiedere ogni ulteriore documento o informazione in relazione a ciascun candidato.

Qualora la Banca Affiliata, alla data di presentazione delle candidature, rientri nelle due classi di rischio migliori secondo il sistema di classificazione definito nel "*Regolamento sul Modello Risk Based*" approvato dalla Capogruppo e risulti in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 22.3 dello Statuto di Cassa Centrale Banca, troverà applicazione la semplificazione al procedimento di consultazione preventiva di cui al paragrafo 3.4. che segue.

L'accertamento del possesso dei requisiti di merito e di rischio sopra individuati nonché degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 22.3. dello Statuto di Cassa Centrale Banca è di competenza del Comitato Nomine della Capogruppo. A tal fine, il Presidente del Comitato Nomine deve convocare - in tempi utili per il rispetto dei termini fissati nel presente Regolamento - un'apposita seduta. Il verbale della riunione del Comitato Nomine fornisce puntuale e analitico dettaglio delle valutazioni svolte e dei risultati ottenuti.

3. CONSULTAZIONE DELLA CAPOGRUPPO

3.1 GIUDIZIO DI ADEGUATEZZA

Una volta completate le formalità di cui ai paragrafi che precedono e fermo quanto ulteriormente previsto al paragrafo 3.4 che segue in merito alla semplificazione del processo di consultazione, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine e sulla base della documentazione raccolta e delle valutazioni condotte dalla Direzione Affari Societari e Partecipazioni, esprime, con riguardo a ciascun candidato, un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad

assicurare la sana e prudente gestione della Banca Affiliata sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

3.2 ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Gli esiti della fase di consultazione di cui al paragrafo 3.1 che precede sono trasmessi alla Banca Affiliata dalla Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, salvo diverse indicazioni comunque tempestivamente trasmesse dalla Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Fermo quanto ulteriormente previsto al paragrafo 3.4 che segue in merito alla semplificazione del processo di consultazione, ove il Regolamento Elettorale adottato dalla Banca Affiliata preveda il voto di lista per la nomina degli esponenti, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui ai paragrafi che precedono. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata comunica al referente della lista ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima.

Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Banca Affiliata la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate a seguito dell'eventuale giudizio di non idoneità da parte della Capogruppo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata, una volta esaurite tali formalità, inoltra senza ritardo alla Capogruppo, con riferimento alle nuove candidature, la documentazione di cui al paragrafo 2.3. che precede affinché la stessa possa esprimere, con riguardo alle stesse, il giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Banca Affiliata a cura della Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione delle nuove candidature. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della nuova fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

3.3 POTERI DI OPPOSIZIONE E NOMINA DELLA CAPOGRUPPO

L'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute idonee, nonché dei componenti delle liste validamente presentate, in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato (e tenendo a disposizione dei soci presso la sede sociale, se previste, le valutazioni formulate dalla Capogruppo) almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la

nomina dei componenti delle cariche sociali in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Banca Affiliata e pubblicato sul sito internet istituzionale della stessa.

Nell'eventualità in cui, all'esito delle fasi di valutazione di cui agli articoli che precedono, ed in ogni altro caso in cui non fosse possibile formare organi completi e regolarmente funzionanti, è attribuito al Consiglio di Amministrazione Capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare, i componenti mancanti fino a raggiungere la maggioranza (insieme ai candidati su cui eventualmente la Capogruppo ha espresso parere favorevole all'esito delle fasi di consultazione) dei componenti dell'organo stesso.

In tutti gli altri casi in cui si debba provvedere alla sostituzione di un amministratore venuto a mancare per qualsiasi motivo, sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata dare tempestiva notizia alla Capogruppo dell'amministratore cooptando e/o eleggendo non appena conosciuto il nome onde consentire alla Capogruppo stessa di esprimere il giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica di cui al paragrafo 3.1. che precede. Resta in ogni caso salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo di attivare il processo di revoca e/o nomina extra-assembleari, anche con designazione di non soci, previsto dagli articoli 34.2 e 34.3 dello statuto della Banca Affiliata e dal Contratto di Coesione, preferibilmente nel rispetto delle peculiarità linguistiche e culturali di cui allo Statuto della Banca Affiliata.

Restano ferme le previsioni dello statuto della Banca Affiliata in materia di nomina degli Organi Aziendali, anche con designazione di non soci, in caso di emissione e sottoscrizione di azioni di finanziamento emesse dalla Banca Affiliata ai sensi dell'art. 150-ter del TUB, preferibilmente nel rispetto delle peculiarità linguistiche e culturali di cui allo Statuto della Banca Affiliata.

3.4 POTERE DELLA CAPOGRUPPO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ove la Banca Affiliata rientri nelle due classi di rischio migliori secondo il sistema di classificazione definito nel "Regolamento sul Modello Risk Based" approvato dalla Capogruppo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22.3. dello Statuto di Cassa Centrale Banca, da accertarsi da parte del Comitato Nomine della Capogruppo in conformità al paragrafo 2.4 che precede, il procedimento di consultazione preventiva di cui al paragrafo 3 che precede sarà avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta della Capogruppo medesima, da trasmettersi nel più breve tempo possibile. In assenza di tale comunicazione, all'elezione dei candidati si procederà in conformità allo statuto della Banca Affiliata e ad eventuali Regolamenti Elettorali predisposti, senza vincolo di preventiva approvazione delle candidature da parte della Capogruppo.

Resta in ogni caso fermo il diritto della Capogruppo di attivare il processo di revoca e/o nomina extra-assembleari, anche con designazione di non soci, previsto dagli articoli 34.2 e 34.3 dello statuto della Banca Affiliata. Resta altresì fermo il ruolo della Capogruppo nell'ambito del procedimento di verifica dei requisiti e dei criteri degli esponenti aziendali di cui al "*Regolamento sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle Banche Affiliate*" adottato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo medesima.

In caso di avvio del procedimento di consultazione preventiva su richiesta della Capogruppo, nell'eventualità in cui, all'esito delle fasi di valutazione di cui al paragrafo 3.2. che precede, la maggioranza dei candidati della lista non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si è

espressa favorevolmente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata comunica al referente della lista ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti non idonei ed a proporre alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, per ciascun candidato da escludere, una lista di 3 (tre) candidati diversi da quelli già proposti, entro i termini di cui al paragrafo 3.2 che precede.

Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta la lista di candidati alternativi, la lista stessa si considererà come non presentata e troveranno applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 3.3 che precede.

4. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Nei casi di integrazione del Collegio sindacale di cui all'art. 2401 u.c. cod. civ. e in altri casi adeguatamente motivati, i termini di cui al presente Regolamento per la presentazione delle candidature, per la loro verifica e per lo svolgimento della fase di consultazione si intendono dimezzati o comunque ridotti in misura tale da non creare pregiudizio e garantire il rispetto sostanziale del procedimento di cui al presente Regolamento.

Nei casi di sostituzione degli amministratori di cui all'art. 2386 cod.civ., la fase di consultazione è condotta congiuntamente alla fase di verifica dei requisiti degli esponenti cooptandi, secondo le modalità e tempistiche descritte nel *"Regolamento sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle Banche Affiliate"*.

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla normativa applicabile, allo statuto della Banca Affiliata, allo Statuto di Cassa Centrale Banca, al Regolamento Elettorale e ad eventuali altri regolamenti approvati dalla Banca Affiliata ovvero a livello di Gruppo riguardanti l'Assemblea e l'elezione alle cariche sociali.